



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
(Provincia di Parma)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 29/12/2008

Modificato e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 16/07/2015

Modificato e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/12/2017

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Istituzione del Canone.
- Articolo 2 - Oggetto del regolamento.
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Tipologia di occupazioni

TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Articolo 5 - Concessioni
- Articolo 6 - Anagrafe delle concessioni
- Articolo 7 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
- Articolo 8 - Richiesta di occupazione
- Articolo 9 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Articolo 10 - Rilascio della concessione – Deposito cauzionale
- Articolo 11 - Rinuncia alla richiesta di occupazione
- Articolo 12 - Contenuto del provvedimento di concessione
- Articolo 13 - Principali obblighi del concessionario
- Articolo 14 - Revoca, sospensione o modifica della concessione o autorizzazione
- Articolo 15 - Revoca per causa imputabile al concessionario, decadenza e cessazione di efficacia della concessione
- Articolo 16 - Subentro nella concessione
- Articolo 17 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione
- Articolo 18 - Limiti delle occupazioni
- Articolo 19 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 20 - Occupazioni occasionali di breve durata
- Articolo 21 - Occupazioni abusive

TITOLO III – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Articolo 22 - Oggetto del canone di concessione
- Articolo 23 - Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Articolo 24 - Determinazione della superficie soggetta al canone
- Articolo 25 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Articolo 26 - Suddivisione del territorio comunale
- Articolo 27 - Determinazione della misura di tariffa base
- Articolo 28 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Articolo 29 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni
- Articolo 30 - Determinazione del canone per le occupazioni permanenti
- Articolo 31 - Determinazione del canone per le occupazioni temporanee

Articolo 32 - Determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Articolo 33 - Agevolazioni

Articolo 34 - Esclusioni

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE E SANZIONI

Articolo 35 - Accertamento dell'entrata

Articolo 36 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 37 - Rimborsi

Articolo 38 - Penalità, indennità, sanzioni ed interessi

Articolo 39 - Definizione agevolata della penale

Articolo 40 - Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

Articolo 41 - Riscossione coattiva

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 42 - Disciplina transitoria

Articolo 43 - Entrata in vigore del presente regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Istituzione del canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio (COSAP).

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazione di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

In particolare vengono disciplinate:

a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessioni o autorizzazione, relativamente alle:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

c) i criteri di determinazione del canone;

d) le modalità e i termini per il pagamento del canone, le agevolazioni applicabili e le esclusioni;

e) la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive.

2. Le norme del regolamento sono dirette a garantire una corretta ed ordinata utilizzazione dei suoli, aree e spazi pubblici del comune, tenuto conto del valore economico dell'uso esclusivo di questi, della valenza sociale ed ambientale delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito della occupazione, nonché del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla sottrazione del bene all'uso comune.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- con il termine **“canone”** o **“cosap”**, il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa spazi ed aree pubbliche, in base a formale concessione ovvero di fatto;
- con il termine **“occupazione”** o **“occupare”**, la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- con il termine **“concessione”**, l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza la predetta occupazione;
- con il termine **“concessionario”** il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto

dal Comune il provvedimento per effettuare legittimamente l'occupazione;

- con il termine **“area pubblica” o “spazio pubblico”**, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, i tratti di strade non comunali situati all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 4 – Tipologia di occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere **permanenti o temporanee**.

2. Sono **permanenti** le occupazioni autorizzate con concessioni aventi durata uguale o superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

- pluriennali, che durano per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, senza rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi. La durata di tali occupazioni non può essere superiore a 29 anni. Le frazioni d'anno sono computate per l'intera annualità;

- annuali, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

3. Sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti con le medesime caratteristiche.

TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 5 - Concessioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, possono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art 19 del presente regolamento.

2. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico ha natura personale. Può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche, oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

3. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità. Le ditte appaltatrici di opere pubbliche la cui stazione appaltante è il comune non devono ottenere l'atto di concessione.

Art. 6 - Anagrafe delle concessioni

1. Gli uffici competenti al rilascio provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data di presentazione. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 7 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.

Art. 8 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché spazi sottostanti o sovrastanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Servizio comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza la specifica concessione.
2. La domanda di concessione è presentata in originale direttamente al Comune o per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La domanda va redatta in carta legale, soggetta ai diritti di segreteria e deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o la partita Iva, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare o quadrata in relazione alla tipologia di occupazione;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi e il tipo di attività che si chiede di svolgere, i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza della occupazione;
 - f) dichiarazione di sottostare a tutti gli obblighi e le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonché a tutte le altre disposizioni che il comune intendesse prescrivere in ordine alla domanda prodotta, a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - g) di impegnarsi a corrispondere le somme dovute al comune per gli oneri di ripristino derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo ed a costituire a tal fine un deposito cauzionale ai sensi dell'art. 9, comma 2 del presente regolamento;
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente, del legale rappresentante o amministratore.
4. La domanda dovrà essere sempre corredata da una planimetria dell'area interessata con le quote dello spazio occupato e del restante spazio adibito al transito veicolare e/o pedonale;
5. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere allegato anche un disegno della costruzione che si intende realizzare sull'area pubblica, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare. La struttura non dovrà mai essere ancorata al terreno o alla pavimentazione in modo fisso e dovrà essere certificata la sua staticità;
6. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

Art. 9 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione deve concludersi entro trenta giorni, fatti salvi eventuali altri termini previsti da regolamenti o altre normative di settore, a decorrere dalla data di presentazione della domanda al competente ufficio comunale ovvero dalla regolarizzazione della domanda incompleta.
2. In caso di spedizione della domanda a mezzo di lettera raccomandata, il termine di avvio del procedimento è quello della data di ricevimento della domanda, risultante dal relativo avviso.
3. Se mancano i requisiti per il rilascio della concessione per l'occupazione il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo tutte le motivazioni che impediscono l'accoglimento della richiesta.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

Art. 10 - Rilascio della concessione – Deposito cauzionale

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente :
 - a) del canone dovuto (copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'ufficio competente);
 - b) delle spese relative alla marca da bollo e ai diritti di segreteria;
 - c) delle eventuali spese di sopralluogo;
 - d) delle eventuali somme richieste a titolo di deposito cauzionale.
2. Il servizio competente al rilascio della concessione può pretendere il versamento di un deposito cauzionale qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.
3. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Detta somma, che non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica, da parte del competente ufficio del comune, della regolare esecuzione dell'occupazione, al regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'inesistenza di danni sul territorio. I termini di verifica sono valutati dall'ufficio in base alla tipologia dei lavori di ripristino richiesti;
4. Il rilascio o il rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultano gravi insolvenze nei confronti del comune da parte del soggetto interessato, in particolare per rate di canone non pagate.

Art. 11 - Rinuncia alla richiesta di occupazione

1. La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo.
2. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento, deve presentare in forma scritta la sua volontà almeno sette giorni prima della data di inizio della occupazione richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte degli uffici preposti.

3. In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore dovuti a preclusione imposte da organi superiori.

Art. 12 - Contenuto del provvedimento di concessione

1. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui al precedente articolo 8;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione nonché particolari prescrizioni per la realizzazione dell'occupazione;
- c) la durata della concessione, la frequenza, la superficie concessa e il luogo;
- d) l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone. L'ufficio preposto al rilascio della concessione ne trasmetterà copia alla ditta incaricata della gestione del canone, che quantificherà l'importo dovuto. Il titolare della concessione all'atto del ritiro della stessa consegnerà la quietanza dell'avvenuto versamento;
- e) la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'atto di concessione;
- f) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

Al provvedimento è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone predisposto e sottoscritto dall'incaricato dell'ufficio tributi o, in caso di affidamento esterno, dalla ditta incaricata dal comune alla gestione e riscossione del canone.

Art. 13 - Principali obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti o incaricati comunali, l'atto di concessione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, nonché di non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- c) di verificare il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
- d) di eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
- e) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione;
- f) di provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- g) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.

3. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini

locali.

Art. 14 – Revoca, sospensione o modifica della concessione o autorizzazione

1. Il Comune, con atto motivato del responsabile del servizio che ha rilasciato l'atto di concessione, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento stesso ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza alcun obbligo di indennizzo.
2. L'espresso provvedimento di modifica, di sospensione o di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area, ovvero di modifica dell'occupazione. Decorso inutilmente tale termine il servizio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
3. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo, senza corresponsione di interessi.
4. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
5. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione esclusa qualsiasi altra indennità o interessi.

Art. 15 - Revoca per causa imputabile al concessionario, decadenza e cessazione di efficacia della concessione

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal Servizio che a suo tempo ha rilasciato l'atto di concessione:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;
 - c) per violazione delle norme di cui agli articoli 16 "Subentro nella concessione" e 13 "Principali obblighi del concessionario" relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, nonché agli obblighi del concessionario;
 - d) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione;
 - f) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
2. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per l'anno in corso né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 16 - Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, entro 60 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, presentando all'amministrazione apposita domanda.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 17 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza con indicazione degli estremi del provvedimento originario da rinnovare, nonché dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver assolto gli oneri relativi all'occupazione di suolo per il triennio precedente.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga nonché gli estremi del provvedimento originario.

Art. 18 – Limiti delle occupazioni

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree consentite dal presente regolamento non devono comportare intralcio al pubblico transito veicolare e pedonale con particolare riguardo alle persone con limitata o impedita capacità motoria.
2. Tutte le occupazioni consentite non devono, in prossimità degli incroci stradali, ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni previsti dal Codice della Strada e non possono costituire ostacolo alle visuali di sicurezza per la circolazione dei veicoli né occultare in alcun modo la segnaletica stradale.
3. L'occupazione totale o parziale di aree non è consentita su sede stradale sulle quali vige il divieto di sosta e/o fermata ai sensi del vigente Codice della Strada. Per l'occupazione totale o parziale di aree su sede stradale dovrà essere ammessa apposita ordinanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, lett. c).
4. Ogni occupazione ammessa non deve interferire con lo spazio di fermata riservato ai mezzi pubblici di qualsiasi tipo e con gli attraversamenti pedonali.
5. Nella realizzazione di tutte le strutture consentite dal presente regolamento nell'area concessa o autorizzata in occupazione dovrà essere lasciato uno spazio per il passaggio pedonale non inferiore a metri 2, fatto salvo il caso in cui la struttura da installare sia posizionata a filo del marciapiede e questo non abbia una larghezza inferiore a metri 2, purchè venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede.
6. Le limitazioni indicate ai precedenti comma 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere derogate esclusivamente per le occupazioni effettuate nelle zone classificate a centro storico, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale (purchè rimanga lo spazio sufficiente per il transito veicolare di almeno 3,5 metri) e con quelle del transito pedonale (con particolare riferimento alle persone a limitata o impedita capacità motoria).

Art. 19 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Servizio Polizia Municipale e al servizio comunale competente, via fax o posta elettronica, dell'occupazione effettuata. Sarà cura del Servizio Polizia Municipale inoltrare la comunicazione al Servizio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;

b. presentare la domanda di cui all'art. 6 per il rilascio dell'atto di concessione entro il 2° giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

3. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del Canone deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto di concessione in sanatoria il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. Per le occupazioni urgenti causate da improvvise rotture alle reti o agli impianti di erogazione acqua, gas e fognatura, in accordo con l'amministrazione comunale, Salso Servizi S.P.A. e Gas Plus S.P.A., potranno essere accordate, alle predette società, forme e scadenze agevolate di pagamento.

Art. 20 - Occupazioni occasionali di breve durata

1. Non sono soggette ad istanza di concessione ma a semplice comunicazione scritta da presentare almeno 5 giorni prima alla Polizia Municipale le occupazioni, che non comportano intralcio al traffico veicolare con utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata non superiore ad ore 4 (quattro), riguardanti attività di pulizia o piccoli lavori di manutenzione edile o del verde.

2. Le occupazioni di durata superiore a 8 (otto) ore sono soggette ad autorizzazione.

3. Le occupazioni effettuate in occasione di fiere e mercati devono essere richieste con le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

Art. 21 - Occupazioni abusive

1. Sono occupazioni abusive sia quelle effettuate in mancanza di atto che ne autorizza la concessione, sia le occupazioni al cui autorizzazione è revocata, scaduta e non rinnovata entro 15 giorni dalla data di fine validità e quelle per le quali la concessione sia decaduta.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

- le occupazioni realizzate in modo difforme rispetto alle disposizioni contenute nella concessione, per la parte che non è stata autorizzata o che è stata realizzata in maniera diversa da quanto prescritto nell'atto stesso;

- le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha tempestivamente dato comunicazione al Comune dell'avvenuta occupazione o per l'accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

3. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico

ufficiale.

4. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

5. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile di Servizio competente al rilascio, previa constatazione della violazione, dispone la rimozione dei materiali nonché la rimessa in pristino dello spazio o area pubblica, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti medesimi delle relative spese.

6. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

TITOLO III - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 22 - Oggetto del canone di concessione

1. Le occupazioni, sia temporanee che permanenti, di cui all'art. 2 del presente regolamento, costituiscono presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.

Art. 23 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale è dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che richiede l'occupazione.

Art. 24 - Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in metri quadrati mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in metri quadrati o metri lineari.

2. Le occupazioni di superfici inferiori al mezzo metro quadrato o che presentano uno sviluppo lineare inferiore al mezzo metro lineare non sono soggette al canone. Per le occupazioni di dimensione superiore le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate alla misura superiore.

3. Se l'occupazione viene realizzata su strade o su aree che sono classificate in zone o categorie diverse, ai fini della determinazione del canone, l'occupazione si intende interamente realizzata sulla strada o sull'area in cui è effettivamente compresa la maggiore superficie occupata, o, in caso di identità di superficie, sulla strada o sull'area per la quale è prevista la tariffa più elevata.

4. Le occupazioni, effettuate dallo stesso titolare, omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio e l'applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici (area di riferimento).

Art. 25 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 24 per le seguenti particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari, salvo l'applicazione della tariffa speciale stabilita dalla vigente normativa per i soggetti erogatori di pubblici servizi.

E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc...), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni del soprassuolo effettuata con mezzi pubblicitari

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dai metri lineari della proiezione al suolo dei mezzi medesimi.

3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

4) Occupazioni aree mercatali

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con specifico atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie che risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

5) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, autorizzati ai sensi del regolamento comunale per la concessione di aree alle attività dello spettacolo viaggiante, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra sono computabili anche quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa all'effettiva occupazione.

6) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 26 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

I categoria:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:

Via Bacchelli
Viale Berenini (tratto direzione Parco Mazzini)
Piazza Berzieri
Piazza Cosenza Ettore
Via Dalla Rosa
Via Divisione Julia
Piazza Libertà
Viale Matteotti (limite incrocio Via Puccini)
Via Mazzini
Piazza del Popolo
Largo Roma
Via Romagnosi
Viale Romagnosi (limite fine rotonda Palazzo dei Congressi)
Area del Mercato

Tabiano Terme:

Viale Alle Terme
Viale Fidenza (limite incrocio Via Maria Luigia)

II categoria:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria:

Via Adhemar
Via Affani
Via Alessandrini
Via Alfieri
Via Allegri
Via Amendola
Via Antelami
Via Bachelet
Via Baistrocchi
Via Baracca
Via Barilli
Via Belvedere
Viale Berenini (tratto da Piazza del Popolo a Via IV Novembre)
Via Bissolati
Via Bodoni

Via Borgonovo
Via Bottego
Via Bottoni
Piazza Brugnola
Via Buozzi
Via Campanini
Via Carducci
Via Carozza
Via Carso
B.go Castellazzo
Via Cavour (limite incrocio Via Marazzuola)
Via Ceriati
Via Cervara
Via F.lli Cervi
V.lo Cervia
Via Colombo
V.lo Concordia
Via Copelli
Via Corridoni
Via Costa
Via Crispi
Via D'Acquisto (limite incrocio Via Fermi)
Via Dalla Chiesa
Via Dante
Via Davalli
Via D'Azeglio
Piazza De Gasperi
Via Deledda
Via Diaz
Via Duse
Piazza Falcone e Borsellino
Via Faraboli
Via Farini
Via Farnese
Via Fermi
Via Filzi
Via Firenze
Via Fiume
Via Gardenghi
Via Garibaldi Anita
Piazza Garibaldi Giuseppe
Via Dei Gelsi
Via Gioia
Via Giordani
P.le Giustizia
Via Gobetti
Via Gorizia

Via Gragnani
Via Gramsci
Via Grandi
Via Delle Grazie
Via Guareschi
Viale Indipendenza
Via Isonzo
Via La Malfa
Viale del Lavoro
Via Leonardo Da Vinci
Via Leon D'oro
Via Lindori
Via Livatino
Via Loschi
Via Macello
Via Maghina
Via Magnaghi
Via Magnani
Via Marconi (limite incrocio Via Costituente)
Via Marzabotto
Via Marzaroli
Via Mascagni
Viale Matteotti (tratto da via Puccini alla fine)
P. co Mazzini
Via Meucci
Via Micheli
Via Milano
Via Milite Ignoto
Via Mistrali
Via Don Minzoni
Via Montegrappa
Via Monte Santo
Via Moro
Via Nassiria
Via Ongari
V.lo Orologio
Via Della Pace
Piazza Papa Giovanni XXIII
Via Paradiso (limite incrocio Via Moro)
Via Parma (limite primo incrocio con Via Campore)
Via Parmigianino
Via Parri
Via Pascoli
Via Pasubio
Via Seracchi
Via Pertini
Via Petrarca

Via Piave
Via Pirani
Via Pola
Via Porro
Via Prampolini
Viale Primo Maggio
Via Puccini
Via Quasimodo
Via IV Novembre
Via Rattazzi
Via Riccio da Parma
Via Delle Rimembranze (limite n. c. 27 compreso)
Via Riva
Via Rogate
Via Roma
Viale Romagnosi (da fine rotonda al termine del viale)
Via Rossa
Via Rossetti
Via Rossi
Via Rossini
Via Santi
Via S. Francesco
Via San Martino
Via Scaramuzza
P.le Stazione
Via Tabiano (da via Rogate alla fine)
Via Tobagi
Via Togliatti
Via Torino
Via Toscanini
Via Toschi
Via Trento
Via Treves
Via Trieste
Via Tuberti
Via Ungaretti
Via Unità
Via Valentini
Via Vittorio Veneto
Via XXV Aprile
Viale XXIV Maggio (limite incrocio Via Paradiso 2° tratto)
Via Verdi
Via Vespucci
V.lo Venezia
Via San Vitale
Via Vittoria
Via Volta

Piazza Zancarini
Via Zara e Zanchi

TABIANO:
Via Gandolfi
Via Maria Luigia
Via Respighi
Via Fidenza (da via Maria Luigia alla fine)
Via Alle Fonti
Via Castello (limite n.c. 6 compreso)

III categoria:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3° categoria:

Tutte le vie, strade, ecc. non comprese nelle precedenti classificazioni.

I coefficienti moltiplicatori relativi alle tre categorie sono i seguenti:

- Occupazioni permanenti
CATEGORIA I: coefficiente 1
CATEGORIA II: coefficiente 0,651
CATEGORIA III: coefficiente 0,302

- Occupazioni temporanee
CATEGORIA I: coefficiente 1
CATEGORIA II: coefficiente 0,598
CATEGORIA III: coefficiente 0,299

Per l'applicazione del canone, le occupazioni su tratti di strada statale o provinciale attraversanti il centro abitato si intendono quelle interne agli insediamenti edilizi individuati nei modi previsti dalle vigenti norme sulla circolazione stradale, il cui inizio e la cui fine sono indicati con gli appositi segnali.

Art. 27 - Determinazione della misura di tariffa base

1. La misura base della tariffa per metro di occupazione è determinata, distintamente per ciascuna categoria, per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee, dalla Giunta Comunale.
2. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento della Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.
3. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
4. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle diverse categorie, in rapporto alla durata delle occupazioni.
A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi e fasce orarie di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:
a) occupazioni fino a 12 ore ed effettuate fra le ore 6,00 e le ore 18,00: riduzione del 20% della tariffa giornaliera;

b) occupazioni fino a 12 ore ed effettuate fra le ore 18,00 e le ore 6,00 del giorno successivo: riduzione dell'80% della tariffa giornaliera.

Le occupazioni fino a 12 ore effettuate a cavallo delle due fasce sono soggette alla tariffa di cui al soprastante punto "a".

Le occupazioni di durata superiore a 12 ore sono soggette alla tariffa giornaliera intera.

Le occupazioni effettuate in occasione di feste e fiere istituite dal comune, sono soggette ad una maggiorazione tariffaria del 50%.

Art. 28 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione, alle modalità dell'occupazione e ai correlati benefici acquisibili dall'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa ordinaria del canone, di cui al precedente art. 27.

2. Il coefficiente tiene conto, altresì, del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

Art. 29 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni

Occupazioni permanenti

Tipologia di occupazione	coefficiente di valutazione economica
1) occupazioni generiche del suolo	1,00
2) occupazioni di soprassuolo e sottosuolo	0,50
3) tende fisse e retrattili	0,30
4) passi carrai	0,50
5) accessi carrabili o pedonali a raso	0,50
6) tavolini e sedie	0,80

Occupazioni temporanee

Tipologia di occupazione	coefficiente di valutazione economica
1) occupazioni generiche del suolo	1
2) occupazioni generiche sopra e sotto il suolo	0,50
3) mercati settimanali	1,10
4) impalcature cantieri	0,50
5) mostre esterne ai pubblici esercizi	0,50
6) feste e fiere	1,50
7) spettacoli viaggianti (anche per occupazioni effettuate durante feste e fiere)	0,20

8) occupazioni per manifestazioni turistiche, culturali, sportive, politiche, sindacali e assistenziali	0,20
9) occupazioni fino a 12 h. nella fascia oraria h. 6-18	0,80
10) occupazioni fino a 12 h. nella fascia oraria h. 18-6	0,20

Art. 30 - Determinazione del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base per metro quadrato o lineare relativa a ciascuna categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per la misura dell'occupazione. Il canone così determinato è stabilito per anno solare e non è frazionabile.

Art. 31 - Determinazione del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base per metro quadrato o lineare relativa alla categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per i giorni di occupazione.

Art. 32 - Determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto in genere da soggetti o organismi di erogazione dei pubblici servizi, nonché per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica un canone calcolato in base a una speciale misura di tariffa.

2. Il predetto canone è determinato nella misura di legge e commisurato al numero delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone annuo, dovuto al Comune, non può essere inferiore a € 516,46.

3. Tale importo così determinato, ai sensi del comma precedente, è rivalutato annualmente, per gli anni successivi, in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

4. E' fatto obbligo alle aziende, di cui al comma 1, di comunicare all'Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle utenze attive.

Art. 33 - Agevolazioni

1. Il canone di concessione delle occupazioni temporanee è ridotto:

- del 50% per le occupazioni aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente;

- del 30% per le occupazioni aventi durata di almeno 15 giorni.

2. Il canone dovuto per l'occupazione con déhors è ridotto secondo la tabella fissata dall'art. 6, comma 3, della "Direttiva per l'installazione e gestione dei déhors", approvata con deliberazione della Giunta

Comunale n. 63 del 3/04/2008, esecutiva. In caso di occupazione con *déhors* effettuata dai pubblici esercizi e dai negozi aderenti ai CENTRI COMMERCIALI NATURALI con sede nel comune, costituiti ai sensi della l.r. 10 dicembre 1997, n. 41, il canone è ulteriormente ridotto del 15%.

3. Il canone dovuto per le occupazioni con tende è ridotto del 50% per i pubblici esercizi e i negozi aderenti ai predetti centri commerciali naturali.

4. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 mq. è calcolata in ragione del 10%.

5. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 mq. sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1000 sono conteggiati al 10%.

6. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

7. Le predette agevolazioni si cumulano fra loro e sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 34 – Esclusioni

(articolo modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 47 del 16/07/2015), aggiungendo all'art. 1 il punto 18 e n. 58 del 28/12/2017 aggiungendo all'articolo 1 il punto 19)

1. Il comune non assoggetta al pagamento del canone le seguenti occupazioni:

1) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e connesse esclusivamente all'esercizio del culto medesimo, nonché le occupazioni realizzate dagli Enti pubblici, di cui all'art. 87.1, lett. C) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

2) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità e gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;

3) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati, le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

4) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

5) le occupazioni di aree cimiteriali;

6) le occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal comune con altri enti, associazioni e/privati e viceversa, autorizzate con apposito atto dalla giunta comunale;

7) le occupazioni non superiori a 10 mq. effettuate dai partiti politici, associazioni politiche e organizzazioni sindacali;

8) le occupazioni realizzate da organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

9) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili e le occupazioni con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze e celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio;

10) le occupazioni effettuate con bocche di lupo, porta biciclette e attraversamenti sotterranei con tubi

ad uso irriguo;

11) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

12) le occupazioni effettuate con esposizione di merce dai pubblici esercizi e dai negozi aderenti ai CENTRI COMMERCIALI NATURALI con sede nel comune, costituiti ai sensi della l.r. 10 dicembre 1997, n. 41, oltre alle occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune con apposito atto, secondo le modalità fissate dall'Amministrazione Comunale;

13) le occupazioni effettuate per la manifestazione denominata "Concorso Nazionale Miss Italia", sia nel caso di installazione di strutture da parte del comune, sia da parte o per conto della ditta organizzatrice della predetta manifestazione;

14) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico effettuate con pensiline permanenti, la cui funzione è volta a riparare e favorire il passaggio pedonale sottostante e l'accesso ai negozi o ai pubblici esercizi.

15) le occupazioni permanenti di aree pubbliche date in concessione agli albergatori, previa convenzione e purchè vengano adibite a parcheggio delle autovetture ad uso privato dei loro clienti;

16) le occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'amministrazione comunale dietro pagamento di un canone o corrispettivo;

17) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso comune di Salsomaggiore Terme, le quali non necessitano né di concessione né di comunicazione al soggetto incaricato della gestione del canone;

18) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap come risultante da apposita certificazione;

19) le aree destinate esclusivamente alla sosta e al posteggio dei taxi.

2. All'interno di progetti di recupero e/o di valorizzazione commerciale di aree urbane potranno essere previste apposite agevolazioni o esenzioni per le occupazioni di suolo pubblico.

3. Per le occupazioni non assoggettate al canone, di cui al comma precedente, resta fermo l'obbligo di richiesta di rilascio dell'atto di concessione.

4. Sono occupazioni occasionali non soggette al canone quelle effettuate per:

- lo svolgimento di manifestazioni civiche, religiose, assistenziali, di solidarietà sociale, politiche, sindacali, ricreative di durata non superiore a 1 giorno, purché non comportino cessione di beni o prestazione di servizi per corrispettivo;

- la sosta occasionale di veicoli nelle aree di circolazione.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE E SANZIONI

Articolo 35 - Accertamento dell'entrata

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente al rilascio del provvedimento. Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio di bollettino postale.

Art. 36 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone (sia temporaneo che permanente) deve essere effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o della ditta incaricata cui è affidata la riscossione, con arrotondamento

per eccesso o per difetto a seconda se la frazione di euro è superiore o inferiore a € 0,50.

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato in unica soluzione annuale prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o in caso di rinnovo, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ciascuno anno, salvo il caso di rateizzazione.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione, in unica soluzione, per tutto il periodo di durata dell'occupazione, salvo il caso di rateizzazione. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato e per le occupazioni temporanee oggetto di proroga, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Per importi superiori ad € 516,46 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza 31/03, 30/06, 30/09, 31/12. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.

5. Il canone per l'occupazione sia permanente che temporanea non è dovuto se l'importo è minore di € 5,16.

6. Al fine di snellire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi nel mercato settimanale, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfaitariamente ed è definita annualmente con deliberazione della giunta comunale.

Art. 37 - Rimborsi

1. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione o la dichiarazione di aver occupato una superficie inferiore rispetto a quella autorizzata, non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.

2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione provvede l'ufficio o la ditta incaricata a cui è affidata la gestione del canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare.

3. Il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute dal concessionario deve essere esercitato entro 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da calcolare a giorno a decorrere dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso, ai sensi dall'art. 2033 del Codice Civile.

Oltre agli interessi, il titolare della concessione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca, sospensione o rinuncia della concessione.

5. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a € 5,16.

Art. 38 – Penalità, indennità, sanzioni ed interessi

1. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto e non versato.

2. Per il tardivo versamento del canone, effettuato entro 30 giorni dalla scadenza di pagamento, si

applica una penalità pari al 20%.

3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone corrispondente calcolato considerando come permanenti, le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

4. L'occupazione abusiva viene anche desunta dal contenuto degli atti emessi dalle altre Direzioni Comunali.

5. Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 150% dell'indennità di cui al comma 2. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento emessa dal comune o dalla ditta incaricata della gestione e riscossione del canone.

6. Sull'ammontare del canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.

Art. 39 – Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso, parziale o tardivo versamento del canone può essere ridotta:

- al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento della penale e del canone dovuto viene eseguito spontaneamente dal concessionario entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;

- all'8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento della penale e del canone dovuto viene eseguito spontaneamente dal concessionario entro un anno dalla data di scadenza.

2. La predetta riduzione della penale può essere effettuata sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati verifiche o accertamenti dei quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza.

Art. 40 – Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. Il comune o la ditta da esso incaricata effettua le opportune verifiche e in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento, oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi.

2. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita per le occupazioni abusive.

3. Oltre ai soggetti individuati da norma di Legge o di Regolamento, anche al personale del servizio comunale tributi o, nel caso di affidamento esterno della gestione e riscossione del canone, al personale della ditta incaricata, è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di

versamento del relativo canone, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1 del presente articolo. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra specificato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.

Art. 41 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni, indennità o penalità non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente, sulla base della normativa vigente, mediante ingiunzione o, in caso di gestione diretta da parte del comune, con consegna del relativo ruolo all'agente della riscossione che vi provvede secondo le disposizioni in materia.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e recuperate con lo stesso procedimento di cui al comma 1.
3. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal comune o dalla ditta incarica per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 - Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate entro 31 dicembre 2008, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
2. Quanto versato anticipatamente a titolo di Tosap temporanea per un periodo che ricade parzialmente nell'anno 2009 esclude il pagamento del Canone per il periodo medesimo.

Art. 43 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinata dal capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2009, data di inizio applicazione del canone.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano purchè non in contrasto con le disposizioni previste da specifiche regolamentazioni o normative di settore. In tale caso prevalgono le disposizioni regolamentari e normative di settore.
4. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.